

Causa C-7/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

8 gennaio 2021

Giudice del rinvio:

Bezirksgericht Bleiburg (Tribunale circoscrizionale di Bleiburg, Austria)

Data della decisione di rinvio:

6 novembre 2020

Ricorrente:

LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Resistenti:

CB

DF

GH

Oggetto del procedimento principale

Normativa slovena che prevede, quale unico mezzo di ricorso contro una decisione di esecuzione forzata adottata senza titolo esecutivo, il ricorso motivato da presentarsi entro otto giorni in lingua slovena – Mancato rispetto di tale termine da parte di una società debitrice con sede in Austria, il cui studio legale austriaco ha presentato il ricorso motivato in sloveno entro dodici giorni dalla notifica della decisione – Responsabilità professionale dei legali – Dubbia compatibilità di una normativa con il diritto dell'Unione

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- a) Se gli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il principio di effettività e di equivalenza (principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE), debbano essere interpretati nel senso che ostino alla normativa di uno Stato membro che prevede, quale unico mezzo di ricorso contro una decisione di esecuzione forzata adottata solo sulla base delle affermazioni della parte esecutante, in assenza di contraddittorio preventivo e senza titolo esecutivo, il ricorso da presentarsi entro otto giorni nella lingua di tale Stato membro, anche quando la decisione di esecuzione forzata viene notificata in un altro Stato membro in una lingua che il destinatario non comprende, tenuto conto che già in caso di presentazione del ricorso entro dodici giorni quest'ultimo viene respinto in quanto tardivo.
- b) Se l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti, in combinato disposto con il principio di effettività e di equivalenza, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che preveda che, con la notifica del modulo standard che figura nell'allegato II, sull'informazione del destinatario del suo diritto di rifiutare un atto entro il termine di una settimana, inizi a decorrere anche il termine per la presentazione del previsto ricorso contro la decisione di esecuzione forzata nel contempo notificata, fissato in otto giorni.
- c) Se l'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che osti alla normativa di uno Stato membro che contempla, quale mezzo di ricorso contro la decisione di esecuzione forzata, il ricorso motivato da presentarsi entro otto giorni, e che impone tale termine anche quando il destinatario della decisione che ordina l'esecuzione forzata abbia sede in un altro Stato membro e detta decisione non sia redatta né nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale essa viene notificata, né in una lingua che il destinatario della decisione medesima comprende.

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), articolo 47

Articolo 4, paragrafo 3, TUE; articolo 18, primo comma, TFUE

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 1215/2012»), articoli 36 e 39

Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento n. 1393/2007»), articolo 8

Disposizioni nazionali richiamate

Zakon o izvršbi in zavarovanju (legge slovena sull'esecuzione forzata e le misure cautelative; in prosieguo: lo «ZIZ»), articoli 9, 53, 58, 61

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 La ricorrente, Lkw Walter internationale Transportorganisation AG, è una società iscritta nel registro delle imprese austriaco che opera nel settore del trasporto internazionale di merci.
- 2 Il 30 ottobre 2019 le veniva notificata per posta dal tribunale circoscrizionale di Lubiana, Slovenia, una decisione di esecuzione forzata in lingua slovena, per EUR 17 610,00, oltre a interessi e spese, con la quale la ditta Transport Gaj d.o.o. pignorava crediti della ricorrente nei confronti di numerose imprese slovene. L'atto perveniva all'ufficio legale interno della società ricorrente solo in data 4 novembre 2019, poiché il 1° novembre 2019 era una festività in Austria, seguita dal fine settimana. Il giorno stesso l'ufficio legale si rivolgeva allo studio legale che rappresentava la società in una causa in Slovenia, con un messaggio di posta elettronica cui allegava la decisione per un esame del documento. Dopo che i legali, nel frattempo nella posizione di resistenti, avevano spiegato che entro otto giorni dalla notifica occorreva presentare un ricorso motivato, la ricorrente chiedeva loro di procedere in tal senso per proprio conto, cosicché il ricorso veniva presentato l'11 novembre 2019. La decisione di esecuzione forzata, del resto, non era stata adottata in forza di un titolo definitivo ed esecutivo, ma solo sulla base di fatture. Gli articoli 9, paragrafo 3, 53, paragrafo 2, e 61, paragrafo 2, dello ZIZ prevedono, per esecuzioni fondate su un documento attendibile, che il ricorso contro una decisione di esecuzione forzata che accoglie la richiesta debba essere presentato entro otto giorni dalla notifica della decisione, riportando i fatti su cui è fondato e le relative prove.
- 3 Dopo che la ricorrente aveva versato in tempo utile le spese giudiziarie richieste, il Tribunale circoscrizionale di Lubiana in data 10 dicembre 2019 respingeva il ricorso in quanto presentato oltre otto giorni a partire dalla notifica alla ricorrente della decisione di esecuzione forzata.

- 4 I resistenti impugnavano per conto della ricorrente la decisione di rigetto del ricorso, per incostituzionalità e incompatibilità con il diritto dell'Unione; tale impugnazione tuttavia veniva respinta dal giudice d'appello di Marburgo sulla Drava (Slovenia). In tal modo la decisione sull'esecuzione forzata diventava definitiva ed eseguibile e, di conseguenza, la ricorrente versava l'intero importo richiesto.
- 5 Con ricorso proposto dinanzi al Bezirksgericht Bleiburg, la ricorrente chiede ora ai resistenti il pagamento di EUR 22 168,09, oltre a interessi e spese, a titolo di responsabilità professionale, in quanto i resistenti non avrebbero rispettato il termine previsto. I resistenti hanno presentato opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa in data 10 luglio 2020. Nell'ambito di tale procedimento viene richiesta una pronuncia pregiudiziale.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale e breve illustrazione della motivazione del rinvio

- 6 I resistenti sostengono che il termine di otto giorni per la presentazione di un ricorso motivato non sia conforme al diritto dell'Unione. Se quest'ultimo fosse stato applicato correttamente dai giudici sloveni, il ricorso sarebbe stato presentato in tempo utile e la ricorrente non avrebbe subito danni. Inoltre, la notifica non sarebbe avvenuta regolarmente, in quanto la comunicazione al destinatario del suo diritto di rifiutare un atto ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 1383/2007 (modulo standard II), allegata in tedesco al plico, si trovava tra le altre dodici pagine della decisione slovena, per cui la ricorrente non l'avrebbe notata. Si aggiunga che la decisione non sarebbe eseguibile al di fuori della Slovenia, in quanto non conforme alle condizioni fondamentali previste per la conferma dell'eseguibilità ai sensi degli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012. Il fatto che la decisione sia eseguibile sul territorio della Repubblica di Slovenia costituisce, a parere della ricorrente, una discriminazione nei confronti della ricorrente medesima a motivo della sua sede ovvero in base alla nazionalità, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, TFUE.
- 7 Sulla **prima questione pregiudiziale**, il giudice del rinvio osserva che, nel rispetto del principio di effettività, il breve termine per il ricorso potrebbe non essere conforme agli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, e rimanda alla sentenza della Corte del 13 settembre 2018 (Profi Credit Polska S. A., C-176/17, EU:C:2018:711), in cui la Corte ha già avuto modo di dichiarare che una norma procedurale nazionale che prevede un termine di due settimane pregiudica il diritto a un ricorso effettivo. A differenza di quella causa, nel procedimento in esame non si tratta né di un contratto stipulato con un consumatore né di una cambiale, tuttavia le principali considerazioni contenute nella suddetta sentenza, in particolare nei punti 64-67, si applicano anche nella specie, in quanto dev'essere allo stesso modo presentato un ricorso motivato entro il termine previsto e le spese devono essere tempestivamente saldate. Anche secondo la dottrina slovena, il breve termine per

il ricorso pregiudica o viola i diritti del convenuto derivanti dall'articolo 6 della CEDU ovvero dall'articolo 47 della Carta, in particolare se questi risiede in un altro Stato membro. Egli è costretto a reagire ancora più rapidamente di un debitore residente in Slovenia, dovendo far eseguire una traduzione della decisione, degli atti allegati a titolo di prove e del ricorso, con notevole dispendio di tempo. Ai sensi degli articoli 36 e 39 del regolamento n. 1215/2012, la decisione potrebbe essere riconosciuta ed eseguita anche in Austria, tenuto conto che sarebbe escluso un controllo nel merito da parte dei giudici austriaci.

- 8 Sulla **seconda questione pregiudiziale**, il giudice a quo solleva dubbi in relazione alla corretta interpretazione del decorso dei termini in relazione al diritto di rifiutare un atto ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 1393/2007, secondo cui il destinatario viene informato, utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto al momento stesso della notifica, oppure di restituire l'atto all'organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto in una lingua compresa dal destinatario. Mentre il giudice sloveno ha considerato, evidentemente, un decorso parallelo del termine di una settimana previsto, rispettivamente, sia per la restituzione e il rifiuto di ricevere un atto, sia per proporre ricorso contro la decisione, il giudice del rinvio intende l'articolo 8 nel senso che il termine per l'eventuale proposizione del ricorso inizia a decorrere solo una volta trascorso il termine di una settimana per esercitare il rifiuto di ricevere l'atto. In caso contrario, infatti, un debitore che non comprenda la lingua in cui è redatto l'atto del giudice, situazione che si verificherà più spesso per debitori aventi sede in un altro Stato membro, si troverebbe in una posizione svantaggiata rispetto a un debitore che conosca la lingua della decisione di esecuzione forzata e perderebbe tempo prezioso a causa della necessaria traduzione. La Corte ha già dichiarato che il regolamento n. 1393/2007 dev'essere interpretato in modo che sia garantito un giusto equilibrio tra gli interessi del ricorrente e quelli del convenuto, destinatario dell'atto, tramite la conciliazione degli obiettivi di efficacia e di rapidità della trasmissione degli atti processuali con la necessità di assicurare una tutela adeguata dei diritti della difesa del destinatario di tali atti (v. sentenza del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus Ltd, C-519/13, EU:C:2015:603, punto 33). Se entrambi i termini iniziano a decorrere in parallelo, a parere del giudice del rinvio i diritti della difesa del destinatario non sono affatto adeguatamente protetti e vengono violati i suoi diritti di avvalersi del margine di scelta concessogli di rifiutare di ricevere l'atto o di proporre ricorso. La restituzione dell'atto comporterebbe ritardi procedurali di diverse settimane, se non addirittura di mesi, poiché il giudice sloveno dovrebbe anzitutto richiedere al creditore di presentare traduzioni della decisione di esecuzione forzata e solo in seguito notificare nuovamente l'autorizzazione all'esecuzione forzata nell'altro Stato membro. Se tuttavia il destinatario desidera risolvere rapidamente la questione, deve avere la possibilità, nonostante la mancanza di conoscenza linguistica, di accettare l'atto straniero senza traduzione e di procurarsi egli stesso una traduzione, anziché avvalersi del suo diritto di rifiutare l'atto. A parere del giudice del rinvio, l'articolo 8 del regolamento n. 1393/2007 dev'essere inteso, data la necessaria garanzia del diritto a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi dell'articolo 47 della Carta, nel senso che il destinatario può esercitare la sua

facoltà di scegliere entro una settimana, prima che inizi a decorrere il termine per il ricorso. Spetta agli Stati membri stabilire termini adeguati per l'esercizio del diritto a un mezzo di impugnazione efficace. A tale proposito occorre tuttavia salvaguardare il principio di equivalenza e di effettività. Al fine di rispettare i requisiti del principio di effettività, tuttavia, il termine previsto deve essere materialmente sufficiente per la preparazione e la presentazione di un ricorso efficace (v. sentenze del 28 luglio 2011, Samba Diouf, C-69/10, EU:C:2011:524, punto 66; del 26 settembre 2013, Texdata Software, C-418/11, EU:C:2013:588, punto 80, e del 9 settembre 2020, JP, C-651/19, EU:C:2020:681, punto 57). Pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte sul principio di effettività, il termine di una settimana, ovvero di otto giorni, entro il quale si deve in parallelo decidere se rifiutare un atto in una lingua straniera oppure se tradurlo e, contemporaneamente, se redigere un ricorso motivato, appare troppo breve per consentire la preparazione e la presentazione di un ricorso efficace.

- 9 In merito alla **terza questione pregiudiziale**, il giudice del rinvio si chiede se l'articolo 18 TFUE non osti a una normativa slovena che prevede un termine di otto giorni per il ricorso contro una decisione di esecuzione forzata, allorché tale decisione viene notificata a un debitore avente sede in un altro Stato membro. L'articolo 18 TFUE vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. I cittadini di uno Stato membro che concede un termine di soli otto giorni per i ricorsi contro decisioni di esecuzione forzata saranno di norma abituati a termini così brevi e, inoltre, avranno la padronanza della lingua in cui è redatta la decisione di cui trattasi. Le parti con sede in un altro Stato membro non possono prevedere un termine breve di tale genere, soprattutto se si considera che nel loro Stato membro sono previsti termini notevolmente più lunghi (in Austria il termine per il ricorso contro un'ingiunzione di pagamento è di quattro settimane) e che anche per l'ingiunzione di pagamento europea viene concesso un termine di 30 giorni. Inoltre, un debitore in un altro Stato membro deve anzitutto far tradurre la decisione di esecuzione forzata, per poterne comprendere il contenuto e decidere se fare opposizione, il che normalmente richiede tempo e riduce ancora di più il termine già breve per la presentazione del ricorso. Infine, la normativa in esame consente al creditore, potendo questi prevedere che il debitore non riesca a rispettare un termine così breve, di ricorrere al procedimento sloveno di adozione di una decisione di esecuzione forzata nei confronti di debitori residenti in un altro Stato membro, piuttosto che alla domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Bezirksgericht Bleiburg

Bleiburg, 6 novembre 2020